

Giovedì 13 dicembre 2007

4. ritiene che una campagna di sensibilizzazione sulla violenza contro le donne in Arabia Saudita, in particolare la violenza domestica, sarebbe un'iniziativa molto benaccetta, da lanciare con urgenza;
5. sollecita le autorità a modificare e far rispettare la legislazione nazionale del lavoro, al fine di garantire ai lavoratori domestici la stessa protezione di cui godono i lavoratori di altri settori e di assicurare che siano perseguiti i datori di lavoro responsabili di abusi sessuali o fisici e le condotte lesive dei diritti dei lavoratori che violino la legislazione nazionale vigente;
6. invita il governo dell'Arabia Saudita a riesaminare tutti i casi di minori autori di reati che sono stati condannati a morte, a sospendere le condanne a morte pronunciate contro di loro e ad introdurre una moratoria della pena capitale;
7. invita il Consiglio e la Commissione a sollevare questi problemi in occasione del prossimo Consiglio congiunto e della prossima riunione ministeriale fra l'UE e il Consiglio di cooperazione per gli Stati arabi del Golfo;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al governo dell'Arabia Saudita, al Segretario generale dell'Organizzazione della Conferenza islamica e al Segretario generale del Consiglio di cooperazione per gli Stati arabi del Golfo.

---

**P6\_TA(2007)0632**

## **Giustizia per le «donne di conforto» (schiave del sesso in Asia prima e durante la seconda guerra mondiale)**

### **Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2007 sulle donne di conforto**

*Il Parlamento europeo,*

- visto il 200° anniversario dell'abolizione del commercio di schiavi nel 2007,
- vista la Convenzione internazionale per la soppressione della tratta di donne e bambini (1921), di cui il Giappone è firmatario,
- vista la Convenzione OIL n. 29 sul lavoro forzato (1930), ratificata dal Giappone,
- vista la risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne e la pace e la sicurezza,
- vista la relazione di Gay McDougall, relatrice speciale ONU sullo stupro sistematico, la schiavitù sessuale e le pratiche schiavistiche durante i conflitti armati (22 giugno 1998),
- viste le conclusioni e le raccomandazioni della 38a sessione della Commissione delle Nazioni Unite contro la tortura (9-10 maggio 2007),
- vista la relazione su un'analisi di documenti del governo olandese concernenti la prostituzione forzata di donne olandesi nelle Indie orientali olandesi durante l'occupazione giapponese, L'Aia 2004,

**Giovedì 13 dicembre 2007**

- vista le risoluzioni sulle «donne di conforto» del Congresso americano, approvata il 30 luglio 2007, e del Parlamento canadese, approvata il 29 novembre 2007,
  - visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,
- A. considerando che il governo del Giappone, durante il periodo coloniale e bellico in cui occupò l'Asia e le isole del Pacifico a partire dagli anni '30 fino al termine della seconda guerra mondiale, commissionò ufficialmente l'acquisto di giovani donne, che divennero note al mondo come *ianfu* ovvero «donne di conforto», al solo fine di asservirle sessualmente al proprio esercito imperiale,
- B. considerando che il sistema delle «donne di conforto» includeva lo stupro in massa, aborti forzati, umiliazioni e violenza sessuale, che hanno causato mutilazioni, morti o l'eventuale suicidio, in uno dei maggiori casi di tratta di esseri umani del XX secolo,
- C. considerando che le decine di casi di «donne di conforto» portati dinanzi ai tribunali giapponesi sono tutti sfociati nella reiezione delle domande di risarcimento delle ricorrenti, nonostante le sentenze dei tribunali riconoscessero la partecipazione diretta e indiretta delle forze armate imperiali e la responsabilità dello Stato,
- D. considerando che gran parte delle vittime del sistema delle «donne di conforto» sono scomparse e quelle ancora in vita hanno raggiunto la soglia degli 80 anni o più,
- E. considerando che negli anni scorsi numerosi membri e funzionari del governo giapponese di alto rango hanno rilasciato dichiarazioni di scusa sul sistema delle «donne di conforto», mentre alcuni funzionari giapponesi hanno recentemente espresso l'increscioso desiderio di attenuare o revocare tali dichiarazioni,
- F. considerando che la vera portata del sistema di schiavitù sessuale non è mai stata pienamente rivelata dal governo giapponese e alcune nuove letture obbligatorie utilizzate nelle scuole giapponesi cercano di minimizzare la tragedia delle «donne di conforto» e altri crimini di guerra compiuti dal Giappone durante la seconda guerra mondiale,
- G. considerando che il mandato del Fondo per le donne asiatiche, una fondazione privata promossa dal governo, il cui scopo è l'attuazione di programmi e progetti per risarcire gli abusi e le sofferenze delle «donne di conforto», è scaduto il 31 marzo 2007;
1. si compiace delle eccellenti relazioni esistenti tra l'Unione europea e il Giappone, basate su valori reciprocamente condivisi di una democrazia multipartitica, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo;
  2. esprime la propria solidarietà alle donne che sono state vittime del sistema delle «donne di conforto» per l'intera durata della seconda guerra mondiale;
  3. si compiace delle dichiarazioni rilasciate nel 1993 da Yohei Kono, Primo segretario del governo giapponese e, nel 1995, dal Primo ministro Tomiichi Murayama sulle «donne di conforto», nonché delle risoluzioni adottate dal parlamento giapponese (la Dieta) nel 1995 e nel 2005 che esprimono le scuse per le vittime dell'epoca bellica, comprese le vittime del sistema delle «donne di conforto»;
  4. si compiace dell'iniziativa del governo giapponese di creare, nel 1995, l'attualmente dissolto Fondo per le donne asiatiche, una fondazione privata ampiamente finanziata dal governo, che ha distribuito un po' di «denaro di espiatione» a varie centinaia di «donne di conforto», ma ritiene che questa iniziativa umanitaria non possa soddisfare le richieste delle vittime miranti al riconoscimento legale e al risarcimento in base al diritto pubblico internazionale, come stabilito dalla relatrice speciale ONU Gay McDougall nella sua summenzionata relazione del 1998;

Giovedì 13 dicembre 2007

5. invita il governo giapponese a riconoscere, scusarsi e accettare formalmente la responsabilità storica e giuridica, in modo chiaro e inequivocabile, per il proprio esercito imperiale, che ha costretto alla schiavitù sessuale giovani donne, note al mondo come «donne di conforto», durante il periodo coloniale e bellico in cui occupò l'Asia e le isole del Pacifico a partire dagli anni '30 fino al termine della seconda guerra mondiale;
  6. invita il governo del Giappone ad attuare efficaci meccanismi amministrativi per fornire risarcimenti a tutte le vittime superstiti del sistema di «donne di conforto» e ai familiari delle vittime scomparse;
  7. invita il parlamento giapponese ad attuare meccanismi amministrativi efficaci per eliminare gli attuali ostacoli all'ottenimento di risarcimenti dinanzi ai tribunali giapponesi; in particolare, sarebbe opportuno che fosse espressamente riconosciuto nella legislazione nazionale il diritto del singolo a chiedere risarcimenti al governo e che le cause di risarcimento a favore delle superstiti di schiavitù sessuale, in quanto crimine previsto dal diritto internazionale, fossero trattate in via prioritaria, vista l'età delle superstiti;
  8. invita il governo del Giappone a respingere pubblicamente ogni tesi secondo cui la sottomissione e l'asservimento delle «donne di conforto» non hanno mai avuto luogo;
  9. incoraggia il popolo e il governo giapponesi ad adottare ulteriori passi per riconoscere l'intera storia della loro nazione, in quanto dovere morale di tutti i paesi, e a promuovere la coscienza nazionale delle azioni compiute negli anni '30 e '40, anche per quanto riguarda le «donne di conforto»; invita il governo giapponese a istruire le attuali e future generazioni in merito a tali eventi;
  10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al parlamento giapponesi, al Consiglio ONU per i diritti dell'uomo, ai governi degli Stati ASEAN, ai governi della Repubblica popolare democratica di Corea, della Repubblica di Corea, della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e di Timor Est.
-